



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32169**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **74276** reso dall'agente contabile PINTAURO Paolo (C.F.: PNTPLA65A05L049Q), quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - Aeronautica militare – 3° Reparto Manutenzione Velivoli AM-X di Treviso, nel periodo **01/01/2020–31/12/2020**, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baccaro del Foro di Ferrara (C.F. BCCFNC72H08G187Q), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche all'indirizzo pec francesco.baccaro@ordineavvocatiferrara.eu;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e uditi all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, e l'avvocato Francesco Baccaro per l'agente contabile.

	FATTO	
	1. Con relazione n. 343/2024 del 17.07.2024, il magistrato istruttore riferiva in	
	ordine al conto giudiziale n. 74276 dell’agente contabile Paolo Pintauro,	
	consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare	
	- 3° Reparto Manutenzione Velivoli AM-X di Treviso, reso per il periodo	
	01.01.2020 – 31.12.2020 e depositato in data 21.12.2021. Rappresentava in	
	particolare che: - il conto del consegnatario era stato compilato mediante il	
	modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni di carico dei materiali	
	assegnati al magazzino; - non era invece stato utilizzato il modello 24, previsto	
	dal d.P.R. n. 194/1996, o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto	
	previsto dall’art. 519, c. 3 del d.P.R. 90/2010, cosicché il conto risultava non	
	idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di	
	beni, come previsto dall’art.140, c. 2, c.g.c..	
	Il magistrato istruttore chiedeva, pertanto, la fissazione dell’udienza di	
	discussione.	
	2. In data 1° ottobre 2024, l’Amministrazione depositava una memoria	
	difensiva e documentazione integrativa al conto, richiamando la normativa di	
	rango regolamentare e le Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per	
	l’Amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa approvate con	
	Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2006, istruzioni che, ai	
	sensi dell’art. 2186, c. 2, del Codice dell’Ordinamento Militare	
	continuerebbero a trovare applicazione, in quanto compatibili con il citato	
	Codice ed il Regolamento applicato, fino alla loro sostituzione. In particolare,	
	condividendo l’osservazione formulata dal Magistrato relatore in ordine alle	
	mere risultanze riepilogative contabili desumibili dal “riepilogo valutativo	
	2	

	delle variazioni avvenute nel carico dei materiali in assegnazione	
	nell'esercizio finanziario 2020 (mod. 16/M)" e, quindi, sulla non idoneità di	
	tale prospetto a rappresentare i risultati della gestione contabile del	
	consegnatario di beni (art. 140, c. 2, c.g.c.), l'Amministrazione provvedeva al	
	deposito - mediante procedura di caricamento diretto (upload) nell'apposita	
	area denominata DAeD (Sezione dei sistemi informativi della Corte) - dei	
	documenti che consentirebbero di soddisfare l'esigenza rappresentata, atteso	
	che gli stessi racchiudono tutte le informazioni e i dati contabili previsti dal	
	modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996 e, in particolare: a) registro analitico	
	riassuntivo delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali	
	(mod. 8/M); b) riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo delle	
	consistenze, dei movimenti e delle rimanenze (mod. 9/M); c) registro	
	valutativo delle variazioni avvenute nel materiale durante la gestione (mod.	
	10/M). La Direzione Amministrazione precisava, infine, che i n. 579 ordini di	
	carico e i n. 461 ordini di scarico, emessi nell'esercizio finanziario di	
	competenza - corredati della relativa documentazione giustificativa - sono	
	custoditi presso la suddetta Direzione, disponibili, ove richiesto, per le	
	eventuali esigenze istruttorie.	
	3. In data 20 novembre 2024, la difesa dell'agente contabile depositava una	
	memoria con la quale rilevava come il proprio assistito avesse provveduto al	
	deposito del conto amministrativo e giudiziale, in ossequio al quadro	
	normativo di riferimento e, in particolare, mediante la modulistica a tal fine	
	prevista dalle Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per	
	l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa approvate con	
	Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2006, utilizzando la	
	3	

	piattaforma digitale del Sistema Informativo Logistico Efficienza (SILEF).	
	Pertanto, il conto giudiziale, costituito dalla documentazione compilata	
	dall’agente (modelli 4-8-10-16/M), sarebbe idoneo, per forma e contenuto, a	
	rappresentare i risultati della gestione contabile dell'agente così come previsto	
	ex art. 140, c. 2, c.g.c., oltre a consentire l'accertamento della regolarità e della	
	relativa responsabilità. Gli allegati non sarebbero stati trasmessi alla Corte dei	
	conti, ma tale mancanza non potrebbe ascriversi all’agente contabile, come	
	rilevato dalla stessa Direzione Amministrativa la quale, nel condividere le	
	osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, ha provveduto al deposito	
	(mediante procedura di caricamento diretto (upload) nell'apposita area	
	denominata DaeD) dei documenti ritenuti idonei, in quanto racchiudenti tutte	
	le informazioni e i dati contabili previsti. La difesa ha, in subordine, chiesto al	
	Collegio, laddove non dovesse pronunciarsi sull’approvazione del conto e per	
	il discarico del contabile, di ordinare all’Amministrazione di procedere al	
	deposito dei modelli, unitamente a tutta la relativa documentazione contabile,	
	in riferimento all'esercizio finanziario 2020 e, in ulteriore subordine, che	
	venga disposto il rinvio dell’udienza affinché il Ministero Difesa possa essere	
	diffidato formalmente dal consegnatario, ove necessario, nel senso di adottare	
	ogni provvedimento idoneo per metterlo nelle condizioni di procedere con la	
	compilazione del modello 24 di cui al d.p.r. nr. 194/1996	
	In data 10 dicembre 2024, il patrocinio dell’agente contabile, ad integrazione	
	della precedente memoria difensiva, depositava ulteriore documentazione	
	consistente negli ordini di carico e discarico (modelli 1-2-3-4M) contenuti nei	
	file OC_2020, OS_2020; modelli compilati per la resa del conto in ossequio	
	alle disposizioni interne di F.A. (ex lett. A di cui al punto a) della nota	
	4	

	Direzione Amministrativa, all. 7 alla memoria di costituzione, nonché ex Capo	
	IX, par. 11, lett. A delle ITA, all. 2 alla memoria cit.). Secondo la difesa, tali	
	modelli, elaborati direttamente dal sistema Silef a completamento di ogni	
	operazione, sarebbero idonei a rappresentare i risultati della gestione contabile	
	del consegnatario dei beni così come previsto ai sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c.	
	4. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 , tenutasi con l’assistenza del	
	dottor Stefano Mizgur, l’Avv. Francesco Baccaro per l’agente contabile e il	
	Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto hanno concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come	
	affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) “ <i>si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico</i>	
	<i>risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto</i>	
	<i>del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di</i>	
	<i>restituzione</i> ”. (...) <i>Coerentemente con tale ratio l’oggetto del giudizio di conto</i>	
	<i>è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente, attraverso</i>	
	<i>il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e</i>	
	<i>preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi</i>	
	<i>dell’amministrazione, nell’ambito dell’autonomo e distinto procedimento di</i>	
	<i>parificazione (art. 138 c.g.c.)</i> ” (Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024; <i>ex</i>	
	<i>plurimis</i> , Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n.88/2023, Sez. Liguria	
	n.71/2022). L’agente contabile è quindi automaticamente costituito in giudizio	
	per il fatto stesso del deposito del conto, secondo quanto previsto dall’art. 140,	
	5	

	c. 3, c.g.c. (<i>“Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio”</i>). L'includibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice	
	contabile, che trova fondamento nell'art. 103, comma 2, della Costituzione	
	(<i>“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e</i>	
	<i>nelle altre specificate dalla legge”</i>) non consente quindi che alla verifica del	
	conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del tutto	
	potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla base di	
	rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via esclusiva	
	al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa	
	Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative	
	gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili	
	di essere derogati.	
	2. Venendo al caso di specie, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile,	
	quale consegnatario di beni mobili, non assume un mero obbligo di vigilanza	
	sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali	
	questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla	
	propria Amministrazione. In quanto agente consegnatario, egli assume, per	
	legge, un pregnante obbligo di custodia, implicante, l'obbligo della resa del	
	conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di	
	dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente	
	all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel	
	corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il	
	materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli	
	ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della	
	gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010). Tali necessarie risultanze, come	
	6	

	peraltro non contestato dalla difesa, non si rinvencono all'interno del conto	
	compilato sul modello 16/M trasmesso dall'Amministrazione e pertanto, già	
	solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi non aderente alle	
	prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza della gestione. Sebbene, come	
	rilevato da parte della difesa dell'agente contabile, l'utilizzo del modello 24,	
	previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al d.P.R. 194/1996 non	
	sia automaticamente estensibile all'Amministrazione militare, risulta tuttavia	
	necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti	
	dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi	
	essenziali per rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del	
	carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della	
	rimanenza. In tal senso, le Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per	
	l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (approvate con.	
	DM del 20 dicembre 2006), richiamate dalle memorie difensive e depositate	
	in atti chiariscono (capo IX, par.12, punto n.2, disciplinante le <i>"Norme per la</i>	
	<i>resa della contabilità"</i>), che il Modello 16/M (riepilogo valutativo delle	
	variazioni) è solo uno dei modelli che compongono il conto ("giudiziale" e	
	"amministrativo") e che devono essere necessariamente trasmesse alla	
	Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in quanto contengono tutte delle	
	informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 616 del R.D.	
	n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, d.P.R. 90/2010. Al riguardo, infatti, il	
	DM 20.12.2006 dispone: <i>"Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono</i>	
	<i>costituiti dai seguenti documenti: a) ordini di carico e scarico, emessi nel</i>	
	<i>periodo di riferimento e corredati della relativa documentazione</i>	
	<i>giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e di scarico emessi ed annullati,</i>	
	7	

	<i>ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M); c) prospetto analitico delle</i>	
	<i>consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in carico (allegato</i>	
	<i>modello 11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato</i>	
	<i>modello 9/M); e) prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze</i>	
	<i>(Allegato modello 10/M) avvenute durante il periodo di riferimento; f)</i>	
	<i>riepilogo valutativo delle variazioni (allegato modello 16/M)”. Le medesime</i>	
	Istruzioni (Cap. IX, art. 11, c. 3) nel fare riferimento agli agenti contabili di	
	cui all’art. 6, comma 3, lett. e) del Regolamento (consegnatari del materiale)	
	di cui al D.p.r. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato), prevedono altresì che	
	gli stessi “ <i>dimostrano la propria gestione attraverso: gli ordini di carico e</i>	
	<i>scarico e il registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle</i>	
	<i>rimanenze dei materiali (modello M/8)”. Dunque, anche volendo ritenere</i>	
	tuttora vigenti le predette Istruzioni tecnico-operative, oltre al modello 16/M	
	(il solo trasmesso alla Sezione giurisdizionale), l’Amministrazione avrebbe	
	dovuto depositare almeno i seguenti documenti: a) registro analitico	
	riassuntivo delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali	
	(mod. 8/M); b) riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo delle	
	consistenze, dei movimenti e delle rimanenze (mod. 9/M); c) registro	
	valutativo delle variazioni avvenute nel materiale durante la gestione (mod.	
	10/M). Tale documentazione dev’essere trasmessa alla Corte dei conti e non	
	può essere, invece, trattenuta presso l’amministrazione e resa eventualmente	
	disponibile a richiesta, nonostante la prassi evolutasi in tal senso. La	
	trasmissione del conto deve avvenire a cura di un responsabile del	
	procedimento, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, che	
	deve dare evidenza “... <i>dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad</i>	
	8	

	<i>esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le</i>	
	<i>risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i</i>	
	<i>versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato</i>	
	<i>un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi</i>	
	<i>significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione” (Sezione</i>	
	<i>giurisdizionale per il Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).</i>	
	Nel caso di specie, l'Amministrazione ha trasmesso a questa Sezione, in data	
	21 dicembre 2021, esclusivamente il modello M16, riguardante il “ <i>riepilogo</i>	
	<i>valutativo delle variazioni</i> ” avvenute nel corso del 2020. Tale circostanza non	
	è stata rilevata né dal responsabile del procedimento, né dall'organo di	
	controllo interno, che si limitava ad evidenziare la verifica a campione degli	
	ordini di carico e di scarico, della documentazione giustificativa, con	
	particolare attenzione ad alcune transazioni e ai registri riepilogativi, onde	
	accertare la corrispondenza contabile dei dati riportati. Alcun cenno veniva	
	invece fatto alla regolarità formale del conto, nonché alle circostanze che	
	giustificherebbero il deposito tardivo del conto. Ciò sarebbe stato tanto più	
	necessario nel caso di specie, laddove, per le particolari modalità predisposte	
	dalle richiamate Istruzioni tecnico-operative, non è previsto un modello	
	sintetico e riassuntivo delle consistenze iniziali e finali dei beni suddivisi per	
	categoria, le quali vengono rappresentate esclusivamente in via analitica dal	
	modello 8/M (registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle	
	rimanenze dei materiali), ovvero in via riepilogativa per categoria solo in	
	termini di valore (attraverso il modello 10/M). Gli stessi modelli sopra	
	indicati, in quanto espongono solo se complessivamente considerati, i dati	
	9	

	richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono	
	essere poi confusi con la documentazione amministrativa e di dettaglio di	
	supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la	
	distribuzione del materiale), da non inoltrare alla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti e verificabile solo a domanda (Corte dei conti, Sez. giur.	
	Veneto, sent. n. 208/2024).	
	A fronte di ciò, il magistrato istruttore non avrebbe potuto, come ipotizzato	
	dalla difesa dell'agente contabile, sopperire alle carenze sostanziali e formali	
	del conto, dovendo preliminarmente verificare l'idoneità del modello	
	trasmesso a rappresentare la gestione del consegnatario (art. 140, c. 2, c.g.c.),	
	tanto più che l'Amministrazione, nel depositare il modello 16/M, non aveva	
	fatto alcun cenno alla presenza di altri modelli, né alle citate Istruzioni tecnico-	
	operative che avrebbero potuto prevedere "ulteriori adempimenti in materia",	
	nel rispetto della normativa primaria, nonché dei principi e delle disposizioni	
	in tema di contabilità generale dello Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).	
	3. In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso	
	dall'amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia	
	inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione	
	contabile propria dell'agente e, quindi, irricevibile (<i>ex multis</i> , Corte dei conti,	
	Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019); circostanza della	
	quale non può essere considerato responsabile l'agente contabile.	
	In particolare, ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto alla	
	data del 21 dicembre 2021, con le modalità previste dalla normativa primaria	
	in materia, integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi convalidata,	
	con decorrenza <i>ex tunc</i> (e quindi dalla data del deposito del cit. modello 16/M),	
	10	

mediante l'acquisizione nel presente giudizio degli ulteriori modelli depositati dall'Amministrazione; né è possibile procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile. Ciò in quanto è solo dalla data del deposito, presso questa Sezione, di un conto pienamente idoneo a rappresentare la gestione del contabile e, quindi, comprensivo dei modelli prospettati in motivazione, che decorrono i termini previsti dall'art. 150 c.g.c., per un'eventuale nuova istruttoria da parte del giudice designato, onde verificare la regolarità della gestione dell'agente contabile (artt. 145, 146, 148, c. 2-bis, c.g.c.). Alla luce delle predette motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto n. 74276. La declaratoria di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese (tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32169** del registro di
Segreteria, dichiara l'irricevibilità del conto giudiziale n. **74276**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Innocenza Zaffina

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

[illegible]